SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1464)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1978

Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1978, n. 703, concernente l'insediamento della centrale elettronucleare del Molise

ONOREVOLI SENATORI. — Il programma energetico nazionale approvato dal CIPE nella seduta del 23 dicembre 1977 — in linea con la risoluzione approvata dalla Camera il 5 ottobre 1977 che conferma il ricorso equilibrato alla costruzione di centrali elettronucleari — ha previsto l'immediata realizzazione delle quattro unità da 1.000 MW ciascuna già appaltate e l'immediato avvio delle procedure e delle gare di qualificazione per la costruzione di altre quattro unità sempre ad acqua leggera da 1.000 MW ciascuna, con la possibilità di opzione per ulteriori quattro unità di pari potenza sulla base dell'andamento della domanda con l'impegno a sentire il Parlamento al momento dell'esercizio dell'opzione.

La delibera del CIPE prevede inoltre che, per far fronte all'incremento della domanda di energia elettrica di origine nucleare, almeno 6.000 MW dovranno entrare in esercizio nel 1985.

Le prime quattro unità indicate dalla delibera CIPE e da realizzare immediatamente sono, come è noto, quelle dell'alto Lazio e quelle del Molise in conformità a quanto previsto dai programmi dell'Enel approvati dal CIPE nella seduta del 21 dicembre 1973.

Detti impianti peraltro non solo sono considerati in via esplicita dall'articolo 22 della legge 2 agosto 1975, n. 393, ma sono anche compresi nei programmi di Governo sottoposti all'esame della Camera nel quadro

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

delle intese programmatiche intervenute nel 1976.

Ora mentre, nel frattempo, per quanto riguarda le due unità dell'alto Lazio, la procedura di localizzazione si è conclusa e sono in corso i lavori sul sito, per le due unità del Molise, a distanza di tre anni, non è stato possibile neanche dare inizio alle procedure di localizzazione a causa della posizione assunta sulla questione dalla regione Molise.

Si manifesta pertanto l'esigenza di rimuovere in via immediata, al fine di dare attuazione al programma energetico nazionale ed alle risoluzioni parlamentari, gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione delle unità nei tempi più brevi.

Al riguardo va inoltre sottolineato che la tempestiva costruzione della centrale nel Molise appare indispensabile, ferma restando l'impossibilità di recuperare l'intero ritardo fin qui accumulato, anche per assicurare il raggiungimento delle ipotesi di sviluppo di investimenti e occupazionali previste dal piano triennale.

Ciò posto, è bene ricordare che, come è noto, la legge 2 agosto 1975, n. 393, regola il procedimento di localizzazione alla costruzione delle centrali elettronucleari, nel quadro del piano energetico nazionale.

Detta normativa contempla da un lato una serie di disposizioni volte a disciplinare in via generale l'insediamento ed i vari adempimenti necessari per le indicate centrali e dall'altro una regolamentazione *ad hoc* per talune specifiche centrali quali, in particolare, quella dell'alto Lazio e del Molise.

Per tale specifica regolamentazione, in sostanza, il Parlamento, nel quadro del piano energetico nazionale, ha inteso fare salvi gli atti amministrativi adottati dal CIPE sotto il regime della legge 18 dicembre 1973, n. 880, atteso che i princìpi informativi di detta legge sono stati riconosciuti compatibili con quelli previsti dalla legge n. 393 del 1975, in considerazione del fatto che il procedimento relativo alla fase di approvazione dei programmi è analogo nelle due leggi.

In particolare è bene ricordare che il legislatore, dopo aver previsto che in via generale l'approvazione dei programmi pluriennali dell'Enel e la determinazione delle Regioni, nel cui territorio possono essere insediate le centrali elettronucleari, debbono essere effettuate dal CIPE d'intesa con la Commissione consultiva interregionale e sentito il CNEN, ha ritenuto all'articolo 22, per la centrale del Molise di cui alla delibera del CIPE in data 21 dicembre 1973, di evitare l'intesa con la Commissione consultiva interregionale richiedendo un semplice parere che avrebbe dovuto essere emesso entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 393 del 1975.

Il detto parere è stato espresso dalla regione Molise nell'ambito della Commissione consultiva interregionale in data 9 dicembre 1975 in senso sostanzialmente negativo, anche se non in via definitiva, e confermato recentemente nella seduta del 13 settembre 1978 sulla base di preoccupazioni avanzate circa il temuto presunto blocco di ogni processo di sviluppo, in particolare turistico, della costa interessata a causa dell'installazione della centrale elettronucleare.

Dette preoccupazioni sono invece da ritenersi infondate stante anche l'ubicazione delle aree indicate suscettibili di insediamento delle centrali così come specificate nel testo del presente decreto-legge.

Ed invero, diversamente da quanto ritenuto in sede di parere negativo, l'insediamento in questione assolve anche alla funzione di porre in essere una rilevante occasione di sviluppo economico delle aree interessate, senza ostacolare un equilibrato e programmato incremento turistico delle aree stesse.

Per di più la realizzazione dell'impianto nella Regione risponde alla imprescindibile esigenza tecnica di assicurare un equilibrato sviluppo del sistema elettrico nazionale che attualmente, sulla fascia costiera adriatica, presenta una troppo ampia soluzione di continuità, in quanto tra la centrale di Porto Tolle e quella di Brindisi non esiste alcun consistente nucleo di produzione di energia elettrica.

Per corrispondere a tali esigenze è stato adottato l'unito decreto-legge, il quale provvede anche a determinare, nell'ambito della Regione, le aree che appaiono suscettibili di insediamento nucleare; ciò in conformità

alla previsione dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Esse sono:

a) area su riva sinistra del fiume Saccione fino alla distanza di circa 5 chilometri dalla costa;

b) area su riva destra del fiume Biferno a nord-est di Ponte Liscione.

Per quel che riguarda gli adempimenti ulteriori preordinati alla realizzazione delle centrali, rimane fermo quanto stabilito dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, e quindi rimane confermato anche per gli impianti elettronucleari del Molise l'*iter* previsto con le scadenze prestabilite in via generale.

Il decreto-legge viene ora presentato alle Camere ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 13 novembre 1978, n. 703, concernente l'insediamento della centrale elettronucleare del Molise.

Decreto-legge 13 novembre 1978, n. 703, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 322 del 17 novembre 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Vista la risoluzione approvata dalla Camera dei deputati il 5 ottobre 1977 sui problemi energetici del Paese;

Visto il programma energetico nazionale approvato dal CIPE il 23 dicembre 1977 che, nel confermare il piano operativo poliennale dell'Enel, tra l'altro, prevede l'immediata realizzazione delle quattro unità elettronucleari da 1.000 MW già appaltate, ivi comprese quelle del Molise indicate all'articolo 22, secondo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393;

Ritenuta la necessità ed urgenza di provvedere alla effettiva realizzazione delle due unità elettronucleari da 1.000 MW da installare, da parte dell'Enel, nella regione Molise in attuazione del predetto piano energetico nazionale, anche al fine di assicurare il raggiungimento delle ipotesi di sviluppo di investimenti e di occupazione previste;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici;

DECRETA:

Art. 1.

Nel quadro del programma energetico nazionale approvato dal CIPE in data 23 dicembre 1977 ed al fine di soddisfare un equilibrato sviluppo del Paese, la centrale elettronucleare prevista dall'articolo 22, secondo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393, composta di due unità da 1.000 MW ciascuna, è definitivamente insediata nel territorio della regione Molise.

Le relative aree del territorio regionale suscettibili dell'insediamento di detta centrale sono così individuate:

a) area su riva sinistra del fiume Saccione fino alla distanza di circa 5 chilometri dalla costa;

b) area su riva destra del fiume Biferno a nord-est di Ponte Liscione.

Per i successivi adempimenti per la localizzazione definitiva della centrale si applicano le norme previste dagli articoli 3 e seguenti della citata legge n. 393.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO